

Penale Sent. Sez. 5 Num. 20867 Anno 2021

Presidente: SABEONE GERARDO

Relatore: BRANCACCIO MATILDE

Data Udiienza: 17/03/2021

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

D'ALESSANDRO FEOLA MARIO nato a NAPOLI il 13/10/1959

SCICCHITANO FRANCESCO nato a NAPOLI il 31/05/1961

ESPOSITO DOMENICO nato a SOMMA VESUVIANA il 11/02/1958

avverso la sentenza del 24/01/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

udito il Sostituto Procuratore Generale VINCEN²~~O~~ SENATORE che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Napoli, con la decisione impugnata, emessa il 24.1.2019, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli il 29.6.2010, con cui Mario Feola D'Alessandro, Francesco Scicchitano e Domenico Esposito, sindaci della Cooperativa a r.l. La Metropoli – sottoposta a commissariamento governativo, quindi a liquidazione coatta ed infine posta in stato d'insolvenza con sentenza del 20.12.2000 - sono stati condannati, alla pena di anni tre di reclusione, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestati al capo A ed alla prima parte del capo B, ed altresì alle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 l. fall. nella misura decennale fissa prevista dalla disposizione predetta prima dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018.

Gli imputati, in primo grado, sono stati assolti dal reato loro ascritto al capo C (un'ulteriore condotta di bancarotta distrattiva) perché il fatto non sussiste e dalla residua parte del capo B, riqualficata nel reato di falso in bilancio per omesso controllo, per l'intervenuta prescrizione; mentre sono stati condannati al risarcimento del danno in forma generica in favore delle parti civili, senza provvisionale, ed alla rifusione delle spese sostenute da queste ultime.

2. Avverso la sentenza d'appello predetta propongono ricorso gli imputati, con due distinti atti di impugnazione, entrambi a firma dell'avv. Capasso; uno relativo al solo Francesco Scicchitano, l'altro proposto per gli altri due coimputati congiuntamente.

3. Il ricorso nell'interesse di Scicchitano si compone di tre motivi.

3.1. La prima censura attiene al vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 192, 546 e 521 cod. proc. pen., per la dedotta mancata assunzione di una prova decisiva, ed evidenzia vizio di motivazione omessa e insufficiente quanto alla mancata acquisizione dello statuto della società cooperativa in stato d'insolvenza.

All'epoca dei fatti, non era applicabile la disciplina dell'art. 2409 cod. civ. alle società mutualistiche come La Metropoli e soltanto una specifica disposizione contenuta nello statuto della cooperativa avrebbe potuto rendere le previsioni di tale norma applicabili agli imputati. Inoltre, era applicabile l'art. 2489 cod. civ. che prevede sia demandato non solo ai sindaci ma anche ai singoli soci il potere di controllo sulla gestione della cooperativa.

3.2. Il secondo argomento di censura deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva contestata e l'evento di bancarotta nonché in ordine al dolo del reato omissivo.

La Corte d'Appello, con una motivazione *per relationem* incompleta e carente rispetto ai motivi di impugnazione della difesa, non ha in alcun modo chiarito come i sindaci

avrebbero potuto impedire l'evento contestato, posto che al momento del controllo loro demandato le operazioni distrattive erano già state compiute dagli amministratori, ed occultate in modo tale da ingannare anche gli enti pubblici preposti al controllo societario. Inoltre, non vi sarebbero cenni alla prova del necessario elemento psicologico del reato, nonostante l'attenzione ermeneutica ad evitare di interpretare la condotta di omessa vigilanza e controllo dei sindaci in termini sostanzialmente colposi (si richiama giurisprudenza di questa Sezione: Sez. 5, n. 42046 del 26/5/2017), dimenticando che tale condotta deve superare, invece, la dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale.

Si punta l'attenzione soprattutto sulla testimonianza del consulente Magliulo che avrebbe asseverato la buona fede degli imputati, lavoratori anch'essi della cooperativa di vigilanza, non dotati di competenze specifiche, nonché la complessità delle questioni che avrebbero dovuto essere rilevate e sollevate, tale da far ritenere che anche sindaci professionisti avrebbero avuto delle serie difficoltà.

Anche la composizione del debito – quasi tutta relativa a crediti dell'Erario – era di difficile decifrabilità.

3.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione contraddittoria quanto alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante del danno rilevante di cui al primo comma dell'art. 219 l. fall.

Non sono stati tenuti in conto, nel giudizio complessivo al riguardo, gli ulteriori parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. incentrando l'attenzione soltanto sulla gravità del danno arrecato.

4. Il ricorso di D'Alessandro Feola e di Esposito si compone di quattro motivi.

Il primo, il terzo e l'ultimo argomento difensivo sono sovrapponibili ai tre motivi, nell'ordine, formulati dal medesimo difensore nell'interesse del coimputato Scicchitano.

Il secondo argomento di censura invece evidenzia un'ulteriore censura: violazione di legge avuto riguardo all'art. 40 cpv. cod. pen. e vizio di motivazione contraddittoria e omessa quanto alla mancanza del giudizio controfattuale relativo alla circostanza essenziale della prova che le condotte delittuose degli amministratori non si sarebbero verificate qualora gli imputati non avessero violato gli obblighi di legge che li riguardavano e non avessero omesso il controllo e la vigilanza.

Inoltre, la sentenza impugnata non ha neppure indicato con chiarezza quali fossero i poteri impeditivi dei sindaci non utilizzati, tenuto conto che la compagine societaria si radicava in vincoli familiari forti e che la famiglia Failla - Borriello coincideva con l'organo amministrativo della cooperativa, sicché non sarebbe valsa a distogliere gli amministratori dai loro propositi delittuosi una eventuale segnalazione dei sindaci all'assemblea, tanto più che la società ha continuato a pagare i propri dipendenti sino



alla dichiarazione dello stato d'insolvenza, con ciò rendendo arduo ipotizzare uno stato di difficoltà gestionale così imponente.

Inoltre, si sottolinea l'estrema difficoltà, anche per la polizia giudiziaria esperta e per i consulenti d'accusa, di comprendere la portata ingannevole delle scritture contabili e dei bilanci, di talchè ancor meno tale capacità poteva essere richiesta agli imputati, sindaci sì, ma inesperti e investiti del ruolo in base alla disciplina delle cooperative.

5. Il Sostituto PG Vincenzo Senatore ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame in accoglimento dei motivi sulla responsabilità omissiva dei sindaci e sul giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione.

Agli effetti civili, invece, deve disporsi annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

2. Anzitutto, rileva il Collegio che, in considerazione della non manifesta infondatezza dei motivi dedotti dai ricorrenti, sotto più profili, i ricorsi sono idonei - diversamente dai casi di inammissibilità per manifesta infondatezza delle censure - ad instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che consente di rilevare d'ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. una causa di non punibilità nelle more intervenuta, nel caso di specie costituita, appunto, dalla prescrizione del reato (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 e Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, in motivazione).

Deve essere rilevata, pertanto, la prescrizione del reato, essendo decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. dalla data del reato (che si è indicata in "epoca antecedente al 6.9.2000"), tenuto conto dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, prevista dall'art. 219, comma primo, l. fall., nonché dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione.

Pertanto, in assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (secondo quanto è chiaramente evincibile dalla motivazione), deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione.

Al riguardo, occorre osservare che il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in presenza di una causa di estinzione del reato, afferma la legittimazione del giudice a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc.

pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione e di percezione *ictu oculi*, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Nel caso di specie, la sentenza non evidenzia elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza dei reati contestati ai ricorrenti, ma lamenta opinabili vizi motivazionali ovvero deduce erronee interpretazioni della legge penale o processuale penale, i quali avrebbero potuto condurre ad un rigetto del ricorso ovvero ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio nella specie inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

3. La declaratoria di prescrizione, tuttavia, non esime il Collegio dall'esaminare i ricorsi agli effetti civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., quanto alle ragioni che attengono specificamente alla responsabilità dei ricorrenti, essendo stati gli imputati condannati anche alle statuizioni civili in favore delle persone offese costituite parti civili (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244273).

Ed infatti, nel dichiarare estinti per prescrizione i reati di bancarotta fraudolenta per i quali nei gradi di merito è intervenuta condanna, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., il giudice d'appello e la Corte di cassazione sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e, a tal fine, i motivi di ricorso proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato secondo quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen. (cfr., per il giudizio d'appello, negli stessi termini, Sez. 5, n. 28289 del 6/6/2013, Cologno, Rv. 256283; nonché, tra le tante, in ordine al giudizio di legittimità, in motivazione: Sez. 1, n. 14822 del 20/2/2020, Milanese, Rv. 278943 e Sez. 5, n. 26217 del 13/7/2020, G., Rv. 279598-02, nonché Sez. 5, n. 28848 del 21/9/2020, D'Alessandro, Rv. 279599. Vedi in precedenza, altresì, Sez. 5, n. 5764 del 7/12/2012, dep. 5/2/2013, Sarti, Rv. 254965 - 01; Sez. 5, n. 14522 del 24/3/2009, Petrilli, Rv. 243343 - 01; Sez. 6, n. 21102 del 9/3/2004, Zaccheo, Rv. 229023 - 01).

4. Giova premettere una brevissima sintesi della vicenda in fatto, che sostiene le imputazioni a carico dei ricorrenti.

La condanna è stata irrogata in relazione alla distrazione di somme dai conti correnti dalla società decotta - dichiarata in stato di insolvenza il 20.12.2000 e, prima ancora, in commissariamento governativo a far data dal 6.9.2000 e in liquidazione coatta amministrativa a decorrere dal 24.10.2000 - in favore di componenti delle famiglie Failla-Borriello, ai vertici dell'amministrazione della cooperativa, avente ad oggetto attività di vigilanza privata, somme pari ad un totale di oltre 82 miliardi di vecchie lire.

Gli imputati hanno concorso nei reati di bancarotta, tra l'altro, unitamente al Presidente del Consiglio d'amministrazione della società cooperativa - Mario Failla, deceduto -, quali componenti del Collegio sindacale, omettendo i controlli dovuti nell'esercizio delle loro funzioni e con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità. Dalle sentenze di merito si è accertato, altresì, che la situazione di dissesto della fallita, una società di vigilanza di rilevanti dimensioni, con 560 dipendenti, tutti soci della cooperativa stessa, e notevoli costi di gestione, era stata conclamata nel febbraio-marzo 2000 dal dott. Maglione, un consulente incaricato dai figli del Presidente p.t. della Cooperativa, il quale ha compiuto un esame di tutta la contabilità, tenuta da un esperto esterno che non si era riusciti a contattare, ed ha accertato una situazione debitoria ingente verso l'erario, per circa 70 miliardi di lire. Si era dunque imposta l'adozione delle misure di salvaguardia occupazionali: interruzione immediata dell'attività ed adozione della procedura più idonee all'obiettivo di tutela, con la dichiarazione di dissesto.

In quel momento fu già rilevato che l'organo di controllo, che avrebbe dovuto vigilare - il collegio sindacale - non aveva invece mai rilevato le carenze di tipo organizzativo della gestione amministrativa e contabile, né le numerose irregolarità formali e sostanziali.

La consulenza del pubblico ministero, veicolata per via testimoniale al dibattimento, aveva, altresì, dimostrato che la contabilità della società era totalmente inattendibile; che i componenti del collegio sindacale non avevano le competenze adeguate ad espletare il proprio compito, trattandosi di appartenenti allo stesso corpo di vigilanza, ritenendo tuttavia che la macroscopica assenza di documentazione e la visibile emergenza debitoria della cooperativa avrebbero dovuto indurre i sindaci a chiedere spiegazioni all'amministrazione della società sulle modalità di tenuta della contabilità e sull'assetto organizzativo della stessa e, in ultima analisi, non potesse costituire una giustificazione al loro omesso controllo né tantomeno escludere la loro responsabilità da reato.

5. Orbene, ferma la correttezza teorica dell'impostazione adottata dalla Corte d'Appello quanto al rilievo di fattori di allarme per i sindaci della cooperativa, che si è ritenuto siano rimasti sostanzialmente inerti nonostante alcuni elementi ritenuti indicatori di dissesto, tuttavia, la sentenza impugnata ha mostrato incompiutezza e carenza argomentativa rispetto ad alcune delle questioni sollevate dai ricorrenti già con gli atti di appello, sicché è necessario rivalutare nuovamente gli esiti di accertamento ai quali si è pervenuti nel

corso del processo di cognizione, sebbene mediante la sua prosecuzione in sede civile, stante la prescrizione dei reati ed il disposto dell'art. 622 cod. proc. pen.

5.1. Appare opportuno ricordare come, nei reati di bancarotta, il concorso dei componenti del collegio sindacale nei reati commessi dall'amministratore della società può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale, poiché tale controllo non può e non deve esaurirsi in una mera verifica formale o in un riscontro contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma deve ricomprendere il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione (Sez. 5, n. 14045 del 22/3/2016, De Cuppis, Rv. 266646), ovvero estendersi al contenuto della gestione sociale, a tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali ed in virtù del potere-dovere dei sindaci di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della società e delle sue operazioni gestorie, pur non potendo investire in forma diretta le scelte imprenditoriali.

Tale responsabilità per omissione trova le sue radici fondanti nelle disposizioni degli artt. 2403 e ss. cod. civ. (così Sez. 5, n. 18985 del 14/1/2016, A T, Rv. 267009; Sez. 5, n. 17393 del 13/12/2006, dep. 2007, Martone, Rv. 236630; vedi anche Sez. 5, n. 44107 del 11/5/2018, M., Rv. 274014).

Una pronuncia che, tra le altre, ha contribuito a ricostruire meglio lo statuto di responsabilità penale dei sindaci per concorso nei reati di bancarotta commessi dagli amministratori - Sez. 5, n. 26399 del 05/03/2014, Zandano, Rv. 260215 - ha sottolineato come, sia nella disciplina del codice civile, sia nell'assetto novellato dalla riforma del diritto societario di cui al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il collegio sindacale rappresenta un organo di controllo tipico, chiamato a vigilare sull'amministrazione della società, con il compito di garantire l'osservanza della legge ed il rispetto dell'atto costitutivo nonché di accertare che la contabilità sia tenuta in modo regolare.

E tuttavia, la responsabilità dei sindaci, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sussiste solo qualora emergano puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza dei quali l'omissione del potere di controllo - e, pertanto l'inadempimento dei poteri doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli amministratori - esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole volontà di agire anche a costo di far derivare dall'omesso controllo la commissione di illiceità da parte degli amministratori.

La sentenza Zandano citata evidenzia, molto significativamente, alcuni "indicatori" della volontà dolosa di concorrere nel reato, per evitare il rischio di una responsabilità ascritta solo a titolo di negligenza o, peggio, derivante dalla mera posizione di controllo. Tra tali indicatori, si conferisce risalto al fatto che i sindaci siano espressione del gruppo di controllo della società; alla circostanza che di essi sia provata la rilevante competenza

professionale, ovvero che i sindaci abbiano omesso, malgrado la situazione critica della società, ogni minimo controllo.

Ebbene, nel caso di specie, effettivamente, così come evidenziato dal secondo motivo del ricorso di Scicchitano, la Corte d'Appello non ha fornito spiegazioni adeguate sul canone di attribuzione della responsabilità per omissione ai sindaci, pur enunciato in modo generale facendo riferimento ad alcuni indicatori di dissesto, risultati evidenti, tuttavia, soltanto successivamente al commissariamento governativo ed alla liquidazione coatta amministrativa; neppure si è esplicitato adeguatamente come i sindaci avrebbero potuto impedire l'evento contestato, posto che le operazioni distrattive venivano compiute dagli amministratori secondo uno schema che prevedeva lo spostamento delle somme da conto corrente a conto corrente, senza che sia stata provata la partecipazione a tale modalità fraudolenta di sottrazione di risorse mediante l'omesso controllo demandato al collegio sindacale (e neppure la consapevolezza di esso).

Tale osservazione si colora di maggior rilievo se si pone mente alla circostanza che dette condotte distrattive sono state in grado anche di ingannare gli enti pubblici preposti a singole porzioni di controllo della gestione societaria (si dà atto che l'INPS, ad esempio, aveva fornito alla società un documento attestante la regolarità contributiva) e, infine, al fatto che, proprio contraddicendo uno degli indicatori di responsabilità enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, gli imputati sono stati dichiaratamente indicati dalla sentenza impugnata come persone di scarsa competenza professionale, dipendenti essi stessi della cooperativa di vigilanza, sebbene, poi, tale carattere essenziale al fine della ricerca della loro attribuzione di responsabilità sia stato sbrigativamente liquidato dalla motivazione del provvedimento come irrilevante.

La Corte d'Appello, dunque, incorre nell'errore motivazionale di far corrispondere il piano di responsabilità dei ricorrenti ex art. 40 cpv. cod. pen. alla mera loro posizione di garanzia, valutando astrattamente gli indubbi doveri e poteri di controllo loro attribuiti per legge e, *a posteriori*, le numerose irregolarità riscontrate, senza verificare la concreta possibilità di avvedersi delle anomalie da parte dei sindaci, con ciò non tenendo conto della piattaforma istruttoria pure puntualmente richiamata e, in particolare, della testimonianza del consulente Magliulo, chiamato con incarico di ausilio per la verifica della documentazione contabile della società dallo stesso ricorrente Scicchitano (cfr. pag. 10 della sentenza), quando oramai la condizione economica della cooperativa era compromessa, il quale ha riferito elementi che appaiono in parte distonici rispetto al coinvolgimento doloso dei sindaci per omesso controllo nelle condotte di reato ascritte agli amministratori.

Deve ribadirsi, invece, che la responsabilità dei sindaci non può desumersi da una mera loro posizione di garanzia e dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo, ma postula l'esistenza di elementi, dotati di adeguato e necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione, sia pur libera e portata "in qualsiasi modo", dei sindaci

stessi all'attività degli amministratori ovvero dell'effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio dei doveri di controllo rispetto alla commissione del reato di bancarotta fraudolenta da parte di costoro (Sez. 5, n. 15360 del 5/2/2010, Tacconi, Rv. 246956).
Eguale è fondata l'osservazione diretta a criticare la carenza motivazionale del provvedimento d'appello, contenuta nel secondo motivo del ricorso D'Alessandro-Esposito e riferita all'assenza di un reale giudizio controfattuale sulla base del quale poter fondare la responsabilità omissiva dei sindaci nel caso di specie (sull'importanza del giudizio controfattuale in materia di responsabilità sindacale, cfr. Sez. 5, n. 28848 del 21/9/2020, D'Alessandro, Rv. 279599).

La Corte d'Appello non ha chiarito adeguatamente se, qualora i sindaci avessero adempiuto pienamente ai loro compiti di controllo, invece omessi, la condotta distrattiva si sarebbe comunque verificata oppure non; e ciò era tanto più necessario alla luce delle modalità peculiari con le quali essa è stata realizzata ed alle quali si è fatto riferimento, poichè, secondo la prospettazione difensiva, dette modalità avrebbero consentito comunque di superare indenne il vaglio di controllo, ancorchè realizzato dai ricorrenti.

La sentenza impugnata rivela, infatti, un evidente vuoto motivazionale quanto al giudizio controfattuale, che, pur costituendo un elemento determinante nella ricostruzione della quota causale attribuibile ai ricorrenti ai fini del concorso nel reato di bancarotta fraudolenta commesso dagli amministratori, non è stato affatto tenuto in conto, neppure quale astratto canone di verifica.

5.2. Le osservazioni sin qui svolte assorbono le ragioni di ricorso ulteriori, risultano determinanti ai fini della tenuta delle statuizioni civili già disposte nel giudizio penale ed implicano, necessariamente, che si indagino in un nuovo giudizio gli aspetti motivazionali lacunosi predetti.

Il nuovo giudizio dovrà svolgersi in sede civile, in ossequio all'art. 622 cod. proc. pen., essendo i reati estinti per prescrizione, in quanto la "ratio" della suddetta previsione è quella di evitare ulteriori interventi del giudice penale ove non vi sia più nulla da accertare agli effetti penali (Sez. 3, n. 46476 del 13/7/2017, Ostuni, Rv. 271147; cfr. anche Sez. 5, n. 28848 del 21/9/2020, D'Alessandro, Rv. 279599).

A tanto si giunge, poi, aderendo all'impostazione generale di Sez. U, n. 40109 del 18/7/2013, Sciortino, Rv. 256087 ed all'opzione recentemente prescelta dalle Sezioni Unite nella sentenza del 28 gennaio 2021, di cui è nota, allo stato, solo la notizia di decisione, secondo cui, in caso di annullamento da parte del giudice di legittimità, il rinvio deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., che così dispone con riferimento a tutti i casi di annullamento che abbiano ad oggetto esclusivamente le statuizioni ad effetti civili.

5.3. Le spese sostenute dalle parti civili e richieste in sede di legittimità andranno liquidate in sede di giudizio civile e solo all'esito di esso.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione.

Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio.

Così deciso il 17 marzo 2021.